



TRIBUNALE DI VENEZIA

Ordine Avvocati di Venezia

PROTOCOLLO

fra il Tribunale Ordinario di Venezia ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7, lett. f) D.L. 18 del 17 marzo 2020 e lett. h) d.l. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27

il Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia Dott. Salvatore Laganà

e

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Avv. Giuseppe Sacco

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato nella G.U. del giorno 17 marzo 2020, n. 70) convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27;

Rilevato che lo stesso D.L. all'art. 83, commi 5, 6 e 7, prevede: sub 5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h); sub 6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, [...] Sub 7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: [...]

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; e lettera h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori delle parti mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

- Visto il D.lvo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 27 aprile 2009 recante "Nuove regole relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";
- - Visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" all'art. 36 (GU Serie Generale n. 94 del 08-04-2020);
- Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
- Visto il D. Lvo. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 21 marzo 2011 n. 44 recante il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (così attuando i principi del D. lvo 7 marzo 2005, n. 82 e sue modificazioni);
- Visto il provvedimento del 20/3/2020 (sostitutivo del provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020) con il quale il Direttore Generale dei Sistemi Informatici Automatizzati ha individuato i collegamenti da remoto per la celebrazione delle udienze civili e penali, individuando i programmi attualmente a disposizione dell'amministrazione (Skype for business e TEAMS);
- Letta la delibera del CSM n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 che raccomanda la stipulazione di Protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per individuare modalità condivise per lo svolgimento delle udienze civili tramite i collegamenti da remoto e cartolari a trattazione scritta;
- Lette le linee guida del Presidente del Tribunale di Venezia ex art.83 D.L. 18/2020 del 24/4/2020 prot. 1139/2020;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Durata del protocollo

Il protocollo è destinato a caducarsi automaticamente alla data del 30 giugno 2020, fatta salva la sua automatica caducazione anticipata ove venga ripristinata prima di detto termine la normale disciplina delle udienze. Ove il termine del 30 giugno 2020 di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 sia prorogato per legge, senza alcun rinnovo automatico, ciascuna parte potrà decidere se proseguire nella propria partecipazione al protocollo.

2. Possibilità di svolgimento dell'udienza in via telematica

Le udienze civili fissate nei procedimenti non sospesi e, in generale, tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione potranno essere svolte mediante collegamenti da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, ovvero, solo nel caso di impossibilità di utilizzo di tale applicativo, mediante Skype For Business.

3. Attività preparatoria dell'udienza

3.1 ATTIVITA' DEL GIUDICE

Il Giudice, con provvedimento da comunicarsi con congruo preavviso, di almeno (SETTE) giorni prima dell'udienza, salvo ragioni d'urgenza, ovvero con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti, può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto con la piattaforma di lavoro Microsoft Teams, inserendo nel provvedimento il link per l'udienza con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui l'udienza si svolgerà.

Il Giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto in orari distinti e congruamente distanziati.

Il Giudice potrà adottare una delle seguenti modalità di invito all'udienza, di cui dovrà dare atto nel provvedimento medesimo: a) invio del link nel provvedimento, b) comunicazione alle parti del link della riunione immediata in prossimità dell'udienza all'indirizzo mail (non pec) fornito dai difensori ed eventualmente dalle parti, c) calendarizzazione dell'udienza tramite Outlook con invio del link all'indirizzo mail (non pec) fornito dai difensori ed eventualmente dalle parti, almeno 2 giorni prima dell'udienza e comunque appena in possesso degli indirizzi mail citati.

Nel provvedimento il Giudice inviterà i difensori, ed eventualmente le parti che si colleghino da domicilio diverso da quello dei difensori, nonché gli ausiliari del giudice (CTU) ad essere presenti

alla postazione almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'udienza e a depositare via PCT almeno tre giorni prima dell'udienza, contestualmente inviandolo via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, un nota per la celebrazione dell'udienza da remoto contenente:

- a) l'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria del difensore e della parte, qualora questa partecipi da domicilio diverso da quello del difensore, a cui inviare il link per la partecipazione all'udienza, e un recapito telefonico cellulare del difensore ed eventualmente della parte, al quale essere contattato in caso di necessità ed urgenza, l'email e il recapito telefonico cellulare dell'eventuale sostituto processuale e quella del praticante o dei praticanti, che intendessero partecipare all'udienza da remoto ai fini della pratica forense.
- b) L'impegno dei partecipanti all'udienza che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nella stanza dove essi operano, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperanno immediatamente la connessione;
- c) L'impegno dei partecipanti all'udienza a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione.

Nel provvedimento il Giudice dovrà altresì informare le parti che per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione o notificazione, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3.2 ATTIVITA' DEL DIFENSORE.

I Procuratori delle parti potranno depositare telematicamente e invieranno via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, almeno 5 giorni prima dell'udienza:

- istanza motivata di opposizione alla celebrazione dell'udienza mediate collegamento da remoto chiedendo la trattazione dell'udienza nelle forme ordinarie, dichiarando l'indisponibilità di strumenti idonei o la sussistenza di altra giusta causa; in tal caso il Giudice provvederà con provvedimento motivato all'accoglimento o al rigetto.

Di norma la parte partecipa all'udienza presso lo studio del Difensore, osservate le precauzioni sanitarie vigenti.

La celebrazione dell'udienza da remoto potrà essere sempre richiesta congiuntamente, anche nel caso di escussioni dei testimoni, o altra tipologia di udienza, da tutte le parti con atto da depositare nel fascicolo telematico almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica e di un recapito telefonico degli avvocati ed eventualmente delle parti.

Il Giudice provvederà con provvedimento motivato all'accoglimento o al rigetto, inserendo nel provvedimento di accoglimento il link per il collegamento da remoto o indicando le diverse modalità di collegamento di cui al punto 3.1.

Si applica il punto 3.1. in quanto compatibile.

4. Udienza

Gli avvocati ed eventualmente le parti si collegheranno qualche minuto prima dell'orario prefissato utilizzando il link contenuto nel provvedimento o comunicato tramite mail, inseriranno il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccheranno sul tasto "partecipa ora", attendendo di essere ammessi, senza necessità di procedere all'installazione di Microsoft Teams.

In caso di malfunzionamenti, di disconnessioni involontarie e di impossibilità di ripristino del collegamento il Giudice rinverrà l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Il Giudice dà inizio all'udienza telematica verificando preliminarmente la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in tutti i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

Il luogo dove le parti si collegano è equiparato a tutti gli effetti all'aula di udienza.

In caso di assenza, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento di fissazione, l'assente dovrà essere contattato per le vie brevi al fine di assicurarsi che non vi sia una difficoltà tecnica che impedisce la partecipazione all'udienza.

Nel verbale di udienza il giudice:

- dà atto della presenza delle parti e della dichiarazione di identità dei difensori delle parti presenti e delle parti;
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione, da parte dei difensori e dei loro assistiti, relativa al fatto che non siano presenti soggetti non legittimati;
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Qualora vi sia la necessità di richiamarsi ad uno o più documenti durante lo svolgimento dell'udienza, ferma restando la necessità di deposito telematico degli stessi, si potrà utilizzare la funzione "condividi schermo" al fine di una più immediata visualizzazione degli elementi richiamati.

Potranno essere ammesse dal Giudice brevi e sintetiche deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione di testi.

Il processo verbale è redatto sulla consolle dal Giudice in modalità di condivisione dello schermo, cosicché la verbalizzazione sia immediatamente visibile ai difensori e alle parti.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; darà poi lettura del verbale medesimo, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore. Il verbale viene depositato nel fascicolo telematico.

I partecipanti avranno l'avvertenza di non uscire dalla riunione/udienza, ma di attendere che il Giudice proceda alla eventuale "pulizia della stanza virtuale".

Le medesime procedure sopra previste dovranno essere seguite, in quanto compatibili, nel caso l'udienza da remoto si svolga con l'utilizzo del programma Skype for business.

5. Eventuali provvedimenti decisori contestuali

Qualora all'esito della discussione fosse necessario assumere provvedimenti decisori contestuali per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti previa camera di consiglio, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto, ed indicando, in accordo con le parti l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura della decisione, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

6. Regole di condotta

E' fatto divieto ai partecipanti di effettuare collegamenti con soggetti terzi non legittimati a prendere parte all'udienza.

I partecipanti garantiscono che nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza non siano presenti soggetti terzi non legittimati a partecipare all'udienza.

Come per le udienze in presenza, i difensori si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

La registrazione dell'udienza è vietata.

Durante l'udienza dovrà sempre essere mantenuto attivo da parte di tutti il collegamento video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini dell'ordinato svolgimento dell'udienza.

Ex art. 83, comma 6 e 7, lett. h) d.l. 18/2020

Visto l'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020 a norma del quale "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”

si conviene quanto segue:

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, lett. H del d.l. 18/2020 con provvedimento telematico o con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti, contenente la data ed ora dell'udienza, da comunicare con congruo preavviso per consentire lo svolgimento delle difese, assegnando un termine di almeno 7 giorni prima dell'udienza per il deposito di un "preverbale" concordato tra i difensori, ovvero qualora non riescano pervenire ad un "preverbale" concordato, delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; è rimessa alla valutazione del giudice che procede assegnare alle parti, con il medesimo decreto, un eventuale termine per repliche;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) il Giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) rinviare l'udienza al fine di consentire il rispetto dei termini per il deposito delle note;
- 4) il giorno dell'udienza il Giudice provvederà a redigere verbale nel quale darà atto dell'attività delle parti e della riserva assunta;
- 5) verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria o la notificazione del provvedimento di cui al punto 1), se nessuna delle parti dovesse proporre istanze o conclusioni telematiche, il Giudice può disporre il rinvio ex art. 309 c.p.c. e dichiarare la contumacia di una delle parti non costituitasi telematicamente;
- 6) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 7) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n. 1) il "preverbale" concordato oppure note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle


parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

9) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Venezia, 30 aprile 2020


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Giuseppe Sacco

Handwritten signature of Avv. Giuseppe Sacco, consisting of a stylized 'G' and 'S' followed by a horizontal line.

Il Presidente del Tribunale di Venezia

Dott. Salvatore Laganà

Handwritten signature of Dott. Salvatore Laganà, featuring a cursive 'S' and 'L' followed by a horizontal line.